

GARANZIA FIDEJUSSORIA PERSONALE RILASCIATA DA PRIVATO

Premesso:

- Che La Sig.ra _____, nata a _____ () il _____, C.F. _____, è assegnatario di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di _____, _____ (di seguito denominato il "LOCATARIO") di proprietà dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della Regione Umbria, con sede in Comune di Terni Via G, Ferraris n. 13 P.IVA 01457790556 - (di seguito denominato "LOCATORE")
- Che il canone mensile di locazione è pari a _____ (dalla scheda alloggio nel bando) _____ ed è soggetto all'indicizzazione annuale come per legge;
- Che a norma all'art. 6 dell'Avviso Pubblico 02/2022, a garanzia del pagamento del canone di locazione e delle quote condominiali, l'assegnatario deve prestare Garanzia fidejussoria personale per un importo pari ad una annualità del fitto e degli eventuali oneri accessori per complessive (dalla scheda alloggio nel bando x12) _____ da aggiornarsi annualmente in relazione alla indicizzazione del canone come per legge;

Tutto ciò premesso

Art. 1

- 1 La sottoscritta Sig.ra _____, nata/o a _____ () il _____, C.F. _____ residente in Comune di _____ Via _____ () riconosciuta a mezzo di C.I. nr. _____ si costituisce fideiussore nei confronti e nell'interesse del LOCATORE per garantire il pagamento delle somme non versate dal LOCATARIO fino alla concorrenza complessiva di € _____ a garanzia del pagamento degli oneri richiamati al punto 3;
- 2 La fideiussione è prestata per la durata di un anno dalla data odierna e si intende rinnovata di anno in anno fino a quando il LOCATORE non invierà, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, apposita dichiarazione che liberi il fideiussore da ogni obbligazione e vincolo in ordine alla garanzia presentata.
- 3 La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per canoni di locazione, oneri condominiali, pensali, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
- 4 I diritti derivanti al LOCATORE dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il LOCATARIO, senza che il LOCATORE sia

tenuto ad escutere preventivamente il locatario o a proporre le sue istanze nei confronti del locatario o del fideiussore medesimo o di qualsiasi altro co-obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 C.C., che si intende pertanto derogato.

- 5 Le spese, tasse e soprattasse per l'eventuale registrazione del presente atto e ogni altro onere a esso inerente o conseguente saranno a carico del Debitore. Qualunque controversia derivante dalla presente scrittura viene devoluta alla competenza del Foro di Perugia.